



Regione Campania



**Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE CAMPANIA**

**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL COMANDO
REGIONALE CAMPANIA DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA
SANITARIA, FONDI U.E. E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (P.N.R.R.)**

REGIONE CAMPANIA, di seguito denominata “Regione”, legalmente rappresentata dal Presidente della Regione Campania, **On. Vincenzo De Luca**;

COMANDO REGIONALE CAMPANIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, di seguito denominato “Guardia di Finanza” o “Corpo”, legalmente rappresentato dal Comandante Regionale, **Gen. D. Giancarlo Trotta**;

di seguito “**Parti**”,

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la circolare interministeriale 12 ottobre 2007, le connesse note esplicative e le “*Linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo*” approvate dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea;

VISTA la direttiva (UE) n. 1371/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante “*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”* approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR *“per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”*;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha individuato le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o ospedaliere e ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il conseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni;

VISTA la legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994 e s.m.i. di riordino del servizio Sanitario Regionale della Campania, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 502/1992;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che attribuisce alle Aziende sanitarie personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale al fine di assicurare, anche mediante la realizzazione di un apposito servizio interno di controllo gestionale, la razionalizzazione della spesa sanitaria;

VISTO il decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, volto a stabilizzare l’uscita di bilancio relativa alla spesa sanitaria, attraverso provvedimenti di contenimento e di razionalizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, entrato in vigore in 23 febbraio 2002, che provvede a definire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2015 n. 20 recante *“misure per introdurre la cultura della responsabilità nell’organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla legge regionale n. 32/1994”* come modificata dalle leggi regionali 5 aprile 2016, n. 6, 8 giugno 2016, n. 15, 31 marzo 2017, n. 10 e 29 dicembre 2018, n. 60;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*” che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di Polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter (“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”);

VISTO il decreto del ministro dell'interno 24 maggio 2017, recante “*Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all'articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;

TENUTO CONTO delle precedenti intese protocollari;

CONSIDERATO l'esito positivo delle precedenti collaborazioni;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse di continuare a sviluppare una collaborazione tra le “Parti”, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente protocollo le “Parti” definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza della “Regione”, con particolare riferimento:
 - a. ai finanziamenti dei fondi U.E.;
 - b. ai flussi di spesa sanitaria;
 - c. al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “PNRR”).
2. Per la “Guardia di Finanza”, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Modalità esecutive)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, la “Regione”:
 - a. si impegna a mettere a disposizione della “Guardia di Finanza” dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;

- b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
 - c. può fornire *input* informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
 - d. potrà mettere a disposizione, dati e informazioni contenute nelle proprie banche dati, necessarie alle finalità perseguite dal presente protocollo nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali;
 - e. potrà inoltrare gli esiti dell'attività di monitoraggio volta a contrastare condotte illecite perpetrate negli ambiti della collaborazione di cui all'articolo 1.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1 la "Guardia di Finanza":
- a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della "Regione", dello Stato e dell'Unione europea;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla "Regione", laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali della stessa e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La "Regione", a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati;
 - c. in relazione all'autonoma valutazione delle risultanze di cui all'art. 2, comma 1, s'impegna ad eseguire, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze di garantire pari tutela a tutti i settori di propria competenza istituzionale, riscontri diretti ad appurare la veridicità, l'esattezza e la completezza delle informazioni ricevute, dando priorità alle situazioni che presentino indici di anomalia più gravi ed utilizzando le potestà d'indagine esperibili. Restano naturalmente salve eventuali competenze attribuite dalla legge ad altri Organi e le possibilità di raccordo con essi;
 - d. per l'esecuzione dei necessari riscontri, in considerazione delle competenze territoriali assegnate, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza interessato valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente altri Reparti del Corpo territorialmente competenti;
 - e. nel caso in cui evidenzi fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini del presente protocollo, s'impegna – previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria – a comunicare alla Regione Campania, e precisamente all'Ufficio Speciale – Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario, le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite;
 - f. nel caso siano accertate violazioni di natura amministrativa s'impegna a darne comunicazione all'Ufficio sub. lett. e, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità di

recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla normativa di riferimento.

Articolo 3

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le "Parti", di comune accordo, possono promuovere e organizzare, anche incontri e corsi a favore del rispettivo personale o percorsi comuni. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dalla "Regione" e dalla "Guardia di Finanza", in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le "Parti", nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:

a. per la "Regione":

(1) sul piano programmatico, _____

(2) per lo sviluppo operativo:

(a) relativamente ai fondi comunitari di cui alla lettera a.: _____

_____;

(b) in ordine ai flussi di spesa sanitaria, socio sanitaria e per investimenti in ambito sanitario di cui alla lettera b.: _____

_____;

(c) concernente il "PNRR" di cui alla lettera c.: _____

b. per la "Guardia di Finanza":

(1) sul piano programmatico il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Campania;

(2) ai fini del coordinamento delle attività in ambito regionale, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Campania, che interesserà per lo sviluppo operativo a livello provinciale, i Comandi Provinciali di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e ROAN Napoli.

2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

a. Regione Campania: _____;

b. Comando Regionale Campania - Guardia di Finanza:
na0210000p@pec.gdf.it.

Articolo 5

(Durata del protocollo)

1. Il presente protocollo:

- a. ha la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle "Parti", da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
- b. in qualsiasi momento potrà essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le "Parti".

2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo e programmare le attività di interesse comune, con cadenza semestrale, potranno essere convocate apposite riunioni di coordinamento.

3. Ai sensi della Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, il presente protocollo decadrà automaticamente in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla data di sottoscrizione. La decadenza sarà accertata a cura del Dirigente competente per materia e comunicata agli uffici di Presidenza, nonché, agli organismi interessati.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le "Parti", che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le "Parti". In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative agli articoli precedenti sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- a. Regione Campania: _____;
- b. Comando Regionale Campania - Guardia di Finanza:
na0210000p@pec.gdf.it.

Le comunicazioni che contengono dati personali, ovvero riservati d'ufficio, avvengono mediante la cifratura dei *file* ovvero cautelati da *password* che garantiscano la protezione del dato, da comunicare separatamente ai referenti attraverso metodologie sicure.

F.to digitalmente

per
la Regione Campania

il Presidente della Regione Campania
(On. Vincenzo De Luca)

per
il Comando Regionale Campania
Guardia di Finanza

Il Comandante Regionale
(Gen. D. Giancarlo Trotta)